Relazione illustrativa

In sede di esame della legge regionale il Ministero dell'ambiente aveva sollevato un dubbio di legittimità costituzionale della legge 59/2017 con riferimento all'articolo 2, comma 1 nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali, e nelle aree protette regionali, dal momento che la disciplina delle aree protette ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Giunta regionale, al fine di evitare l'avvio del procedimento di impugnativa costituzionale, si è impegnata a modificare la legge per chiarire espressamente che le norme che regolano l'esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali, e nelle aree protette regionali. Conseguentemente si interviene sulla norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali;

Inoltre la proposta interviene in materia di divieti relativi all'installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare è necessario reintrodurre i divieti d'installazione delle reti da posta previsti dal regolamento che per mero errore materiale non erano stati riportati nella legge di modifica n.59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca è opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non risponderebbe ad obiettivi di tutela della fauna ittica.

ARTICOLATO

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 7/2005 per precisare, al fine di recepire l'osservazione sollevata dal Governo, che le acque interne presenti nelle aree protette non rientrano nel campo di applicazione di questa legge ma sono disciplinate nell'ambito della propria normativa nazionale e regionale di riferimento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 18 bis della l.r. 7/2005 in materia di divieti per stabilire che è vietato disporre le reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta e le reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.

L'articolo 3 modifica l'articolo 20 della l.r. 7/2005, sempre al fine di recepire l'osservazione sollevata dal Governo, per eliminare dall'elenco dei soggetti preposti alla vigilanza sull'applicazione della l.r. 7/2005 gli agenti dipendenti dai parchi nazionali e regionali.